

**Statuto della
Misericordia nel Comune di Lari**

Premessa

Dodici "bonomini" della Compagnia di San Martino, fondarono a Lari, il 29 Maggio 1346, la Misericordia. Compito della Confraternita laringiana era quello di assistere, ispirandosi ai sette principi delle Opere corporali della Misericordia, i viandanti e i pellegrini che transitavano da Lari e di gestire lo "spedale" che si trovava dietro la Chiesa di San Martino.

Titolo I - Natura della Confraternita

Art. 1) E' costituita in Lari una associazione di volontariato denominata "**Misericordia nel Comune di Lari**".

L'associazione ha durata illimitata.

Essa fa parte della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. E' sodalizio d'ispirazione cristiana ed apartitico avente per scopo finalità di soccorso, assistenza e solidarietà, nei confronti dei singoli e delle collettività, ed è composto esclusivamente da gruppi di Volontari.

L'associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica e finanziaria, mobiliare o immobiliare, purchè operi per il miglior raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Art. 2) La Confraternita venera come patroni i Santi Leonardo e Lucia.

Art. 3) La Confraternita ha sede in Lari.

Art. 4) Lo stemma della Misericordia è formato da un triangolo delimitato da due fasce, una arancio e una blu, con al centro, a forma di goccia, lo stemma storico delle Misericordie con la croce latina e le lettere "F" e "M", in stile gotico, e sotto il castello di Lari. Nella parte bassa del triangolo è riportata la scritta "Misericordia nel Comune di Lari", e sotto: "Fondata il 29 maggio 1346".

Art. 5) Le attività della Misericordia nel Comune di Lari si traducono in ogni forma di aiuto e di assistenza a favore dei bisognosi, malati, sinistrati o di popolazioni colpite da sciagure, anche in collaborazione con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale, dalle altre Associazioni di volontariato e dai servizi dello Stato ed Enti Pubblici.

La Confraternita non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà; essa ha struttura democratica.

Art. 6) Il sodalizio trae i mezzi necessari per lo svolgimento delle attività di volontariato dalle offerte dei Confratelli e delle Famiglie, dai contributi di Enti pubblici e privati, nonchè da ogni altra forma di oblazione o donazione.

Il Consiglio Generale potrà, ove si determinino particolari

circostanze, stabilire a carico degli Associati un versamento annuale a fondo perduto.

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Magistrato predispone il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche. Il bilancio dovrà essere presentato all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione con le modalità precisate al successivo art. 24.

Titolo II - Requisiti di appartenenza alla Misericordia.

Art. 7) Per essere associati alla Misericordia occorre inoltrare domanda scritta di ammissione al Magistrato, dichiarando contestualmente la propria effettiva disponibilità a svolgere attività di volontariato per concorrere e contribuire ad uno o più fini che la Confraternita persegue ed accettandone i principi istituzionali.

Possono presentare domanda di ammissione le persone di età non inferiore ai 18 (diciotto) anni.

Sull'accettazione della domanda di ammissione delibera il Magistrato.

I Volontari che risultano ammessi assumono il titolo di Confratello o di Consorella, definiti nel presente Statuto con il titolo unificato di Confratelli.

Il Consiglio Generale, su proposta di almeno tre Confratelli, può nominare Confratello Onorario una personalità, anche non residente nel Comune di Lari, che abbia contribuito all'immagine o allo sviluppo della Confraternita.

Art. 8) I Confratelli che, per motivi di salute, non siano più in grado di svolgere volontariato attivo, pur conservando tutti i diritti degli attivi, passano, su delibera del Consiglio Generale, all'Albo dei Confratelli Benemeriti.

Art. 9) Tutti i Confratelli debbono:

- a) osservare lo Statuto, le norme regolamentari e le disposizioni legittimamente emanate dagli organi sociali;
- b) disimpegnare i servizi cui sono assegnati con diligenza ed adeguata preparazione tecnica e spirituale.

Art. 10) Ogni Confratello è tenuto ad effettuare i servizi di volontariato secondo le esigenze della Confraternita. Detti servizi vengono offerti da ciascun volontario in modo personale, spontaneo e completamente gratuito.

Ai Confratelli saranno rimborsate le eventuali spese solo se

documentate e sostenute esclusivamente per l'espletamento dei servizi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 11) La qualifica di Confratello si perde:

a) per libero recesso;

b) per esclusione, quando il Confratello volontario attivo, senza giustificato motivo, non effettui servizio per almeno 180 (centoottanta) giorni o, nonostante una ammonizione, persista nella violazione delle norme del presente Statuto o dei regolamenti.

I provvedimenti di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato; su tale proposta il Collegio Provibirale, ove ne ritenga fondate le ragioni, provvede ad emettere un provvedimento di "sospensione" sul quale si dovrà poi pronunciare definitivamente l'assemblea ordinaria, nella prima riunione annuale successiva, la quale Assemblea potrà deliberare l'esclusione del Confratello o revocare il provvedimento di sospensione adottato dal Collegio Provibirale.

Della proposta di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni le proprie deduzioni che, unitamente a quelle del Magistrato, saranno rese note all'Assemblea.

L'Assemblea delibera a scrutinio segreto.

Contro il provvedimento di esclusione preso dall'Assemblea l'interessato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Art. 12) E' competenza del Consiglio Generale, dietro segnalazione motivata di almeno tre Consiglieri, di procedere all'ammonizione dell'Associato che operi in contrasto con le norme del presente Statuto o dei regolamenti.

Il Consiglio Generale può deferire al Collegio dei Probiviri, che delibera in merito all'eventuale sospensione, l'Associato che, nonostante una ammonizione, continui a non ottemperare alle norme del presente Statuto o dei regolamenti, richiedendo che venga sanzionata la perdita della qualifica di Confratello secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 11.

Art. 13) I provvedimenti di cui all'art. 12 dovranno essere comunicati con esplicita motivazione all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

In caso di ammonizione l'interessato potrà ricorrere al

giudizio del Collegio dei Probiviri entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del provvedimento.

Art. 14) Le Famiglie che annualmente versano un'offerta sono ritenute "Famiglie solidali della Misericordia".

I membri di dette Famiglie godono di eventuali agevolazioni stabilite annualmente dal Consiglio Generale.

Titolo III - Organi della Confraternita

Art. 15) Sono organi della Misericordia:

- a) i Gruppi di volontariato;
- b) l'Assemblea dei Confratelli (ordinaria e straordinaria);
- c) il Consiglio Generale;
- d) il Magistrato di cui fa parte il Priore;
- e) il Collegio dei Sindaci revisori;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed elettive.

Art. 16) Allo scopo di promuovere nel sodalizio e nei singoli Associati lo Spirito cristiano, fa parte, di diritto, della Confraternita e del Consiglio Generale il "Correttore" nominato dall'Ordinario Diocesano.

Il Correttore rappresenta l'Autorità Religiosa all'interno della Confraternita per le materie spirituali e cura la preparazione spirituale e morale dei Confratelli.

Partecipa alle riunioni del Magistrato ed all'Assemblea con voto consultivo.

Art. 17) I Gruppi di volontariato.

Il Gruppo di volontariato è unità collettiva di Confratelli parzialmente autonoma ed operante in vista di un fine specifico e comune.

Per la costituzione di un Gruppo è necessario l'apporto di almeno cinque Confratelli e l'approvazione del Consiglio Generale.

Numero, competenze e funzioni di ciascun Gruppo vengono determinati dal Consiglio Generale.

I Gruppi dei Confratelli possono essere "Comunali" o "Locali".

Sono Gruppi Comunali:

a) Gruppo Protezione Civile "Emergentisti della Misericordia": ha il compito di intervento e di soccorso in caso di calamità e di emergenze locali e nazionali. Il Gruppo, in collaborazione eventuale con Enti pubblici, svolge anche compiti di prevenzione, per la sicurezza dei cittadini e delle cose nell'ambito del nostro territorio.

b) Gruppo Sociale "Auxilium della Misericordia": ha il compito di fornire assistenza morale e materiale alle persone in difficoltà anche tramite i servizi sanitari ambulatoriali ed il telesoccorso. Il Gruppo cura lo sviluppo culturale dei

cittadini tramite la Libera Università della Misericordia; favorisce l'incontro tra le generazioni e con i nuovi residenti; in particolare si rivolge a coloro che hanno maggiori difficoltà di inserimento a causa di diversità culturali.

c) Gruppo "Soccorritori della Misericordia": cura la formazione dei cittadini e dei Confratelli che prestano il servizio nel soccorso;

Sono Gruppi Locali, corrispondenti alle varie località del Comune che provvedono ai servizi di soccorso ed assistenza:

- a) Gruppo Boschi della Misericordia;
- b) Gruppo Casciana Alta della Misericordia;
- c) Gruppo Casine e Spinelli della Misericordia;
- d) Gruppo Cevoli della Misericordia;
- e) Gruppo Lari della Misericordia;
- f) Gruppo Lavaiano della Misericordia;
- g) Gruppo Perignano della Misericordia;
- h) Gruppo Quattro Strade della Misericordia;
- i) Gruppo San Ruffino della Misericordia;
- j) Gruppo Usigliano della Misericordia.

Ciascun Gruppo, ogni 4 (quattro) anni o comunque al rinnovo della carica di Priore, eleggerà un Capo Gruppo con la funzione di provvedere alla gestione del Gruppo. Il Capo Gruppo potrà scegliere eventuali collaboratori per lo svolgimento della sua funzione.

Art. 18) Il Capo Gruppo viene eletto dall'Assemblea del Gruppo, formata dai Confratelli dello stesso, convocati previo avviso scritto da far pervenire ai componenti del Gruppo almeno 5 (cinque) giorni prima della tenuta dell'Assemblea.

L'assemblea del Gruppo è validamente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà dei Confratelli facenti parte del Gruppo; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Per ogni delibera è necessario in ogni caso il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L'assemblea del Gruppo è presieduta dal Capo Gruppo o, in sua assenza, da persona nominata dagli intervenuti.

Art. 19) I Gruppi di volontariato, convocati dal relativo Capo Gruppo, si riuniscono periodicamente per la programmazione dei propri servizi secondo le direttive emanate dal Consiglio Generale.

Di tali riunioni il Capo Gruppo redige regolare verbale che trasmette in copia al Magistrato.

Il Magistrato può indire l'Assemblea di un Gruppo su decisione motivata e stabilendo un Ordine del Giorno.

Art. 20) L'Assemblea dei Confratelli.

L'Assemblea della Misericordia è costituita da tutti i Confratelli e si raduna in duplice forma:

- a) Assemblea ordinaria;
- b) Assemblea straordinaria.

Ogni Confratello ha diritto ad un solo voto anche se appartiene a più Gruppi.

Ogni Confratello avente diritto al voto può delegare alla partecipazione delle Assemblee un altro Confratello, purchè maggiorenni, con apposita lettera scritta.

Ogni Confratello non può essere portatore di più di una delega.

Art. 21) L'Assemblea ordinaria è convocata ogni anno dal Priore entro il mese di aprile, per:

- a) esaminare ed approvare il resoconto morale predisposto dal Priore;
- b) deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo corredato dalla relazione del Collegio dei Sindaci revisori sull'andamento economico finanziario;
- c) deliberare sull'esclusione dei Confratelli e/o sulla revoca dei provvedimenti di sospensione adottati dal Collegio Provibirale;
- d) deliberare su altre materie poste all'Ordine del Giorno dal Magistrato o dal Consiglio generale.

L'Assemblea ordinaria è convocata ogni 4 (quattro) anni dal Priore per eleggere:

- a) il Priore e gli altri membri del Magistrato;
- b) il Collegio dei Sindaci revisori;
- c) il Collegio dei Probiviri.

Art. 22) L'Assemblea straordinaria è convocata qualora:

- a) il Consiglio Generale o il Magistrato ne ravvisino la necessità;
- b) si debba provvedere alla sostituzione di un membro di un organo di nomina assembleare (Magistrato, Collegio dei Sindaci revisori, Collegio dei Probiviri);
- c) pervenga al Priore richiesta scritta e motivata sottoscritta da almeno un decimo dei Confratelli;
- d) si debba deliberare su modifiche statutarie proposte dal Consiglio Generale;
- e) si debba procedere allo scioglimento della Confraternita con destinazione del patrimonio secondo quanto previsto all'Art. 43 del presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche in funzione e secondo le modalità previste all'Art. 42 del presente Statuto.

Art. 23) Le convocazioni delle Assemblee ordinaria e straordinaria sono effettuate dal Priore con lettera personale da comunicare al domicilio degli Associati almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia.

In caso di particolare urgenza la Assemblea straordinaria potrà essere convocata con avviso esposto nella sede sociale, nonchè mediante manifesti da affiggere in pubblico e con larga diffusione almeno 3 (tre) giorni prima di quello stabilito.

Gli avvisi di convocazione dovranno riportare il giorno, l'ora ed il luogo della riunione sia per la prima che per la seconda convocazione e l'Ordine del Giorno con evidenziati gli argomenti oggetto di discussione o di delibera.

Art. 24) Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà più uno dei Confratelli, mentre in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei Confratelli presenti o rappresentati, semprechè i presenti siano almeno il doppio dei componenti il Magistrato.

Su questioni concernenti persone le votazioni vengono svolte a scrutinio segreto.

Per la validità delle deliberazioni assembleari è necessario il voto favorevole della metà più uno dei votanti.

Gli astenuti non si computano tra i votanti.

I componenti del Magistrato e del Collegio dei Sindaci non possono esercitare il loro voto (e vengono considerati astenuti) nelle delibere concernenti il resoconto morale ed il rendiconto economico-finanziario.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre comunque, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un terzo dei Confratelli.

Per deliberare lo scioglimento della Confraternita e la devoluzione del patrimonio occorre, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti dei Confratelli.

Art. 25) Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Priore ed in sua assenza dal Vice Priore oppure, in caso di assenza dei primi due, dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni delle Assemblee viene redatto regolare verbale da parte dell'Appuntatore. Il verbale è sottoscritto anche dal Priore o da chi presiede l'Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria sarà redatto da un

Notaio tutte le volte che ciò è previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

Quando l'Assemblea dovrà discutere e deliberare su argomenti che riguardino la responsabilità del Magistrato, i membri del Magistrato stesso non avranno diritto di voto e la Presidenza dell'Assemblea sarà affidata ad un Confratello eletto dall'Assemblea stessa per tale ufficio. Il verbale dell'Assemblea sarà redatto da un Segretario nominato dall'Assemblea.

Art. 26) Il Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale è l'organo di indirizzo della Misericordia.

Svolge i seguenti compiti:

- a) fornire il proprio parere in ordine agli interventi di straordinaria amministrazione proposti dal Magistrato e curarne l'esecuzione;
- b) fissare eventuali norme regolamentari;
- c) assumere i provvedimenti disciplinari di sua competenza;
- d) analizzare prima della tenuta dell'Assemblea ordinaria annuale il bilancio morale redatto dal Priore ed il bilancio consuntivo corredato dalla relazione del Collegio dei Sindaci revisori sull'andamento economico finanziario;
- e) proporre all'Assemblea eventuali modifiche statutarie.

Fanno parte del Consiglio Generale:

- I membri del Magistrato;
- I Capi Gruppo;
- Il Correttore.

I membri del Collegio dei Sindaci revisori e del Collegio dei Probiviri possono partecipare alle riunioni del Consiglio Generale, senza diritto di voto.

Il Consiglio Generale dura in carica 4 (quattro) anni.

Art. 27) Il Consiglio Generale si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno. Si riunisce inoltre ogni qual volta il Magistrato, il Collegio dei Sindaci revisori o il Collegio dei Probiviri lo ritengano necessario.

Deve essere riunito anche in caso di richiesta motivata sottoscritta da almeno 3 (tre) membri dello stesso Consiglio Generale.

I Consiglieri dovranno essere convocati almeno 3 (tre) giorni prima con avviso personale indicante il giorno, luogo e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'Ordine del Giorno.

Delle riunioni del Consiglio generale viene redatto regolare verbale da parte dell'Appuntatore. Il verbale è sottoscritto anche dal Priore o da chi presiede il Consiglio stesso.

Art. 28) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio

Generale è necessario che siano presenti la metà più uno dei suoi componenti ed il voto della metà più uno dei presenti.

Art. 29) Se durante il mandato viene a mancare la disponibilità, per dimissioni o per altra causa, di un componente del Consiglio Generale, gli organi statutariamente competenti per le nomine (Gruppi di volontariato per i Capo Gruppo e Assemblea dei Confratelli per i membri del Magistrato, del Collegio dei Sindaci revisori e del Collegio dei Proviviri) dovranno eleggere il sostituto entro un mese.

Nel caso di dimissioni, l'interessato resterà in carica sino alla nomina del suo successore.

Art. 30) Il Magistrato è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato dai seguenti membri:

- Il Priore;
- Il Vice Priore;
- L'Appuntatore;
- Il Provveditore;
- Il Camarlingo.

Art. 31) Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita ed ha il compito di dare esecuzione alle delibere dell'assemblea e di perseguire gli indirizzi fissati dal consiglio generale.

Compie quindi tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione salvo quelli espressamente di competenza degli altri organi della confraternita.

In particolare:

- provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e la creazione di passività ipotecarie;
- predispone annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni, e sul conseguimento di legati (richiedendone, ove prescritto, le necessarie autorizzazioni ai competenti organi);
- autorizza il Priore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;
- provvede affinché non siano in alcun modo cedibili nè alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, nè carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Confraternita;
- compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro

potere che il presente statuto non attribuisce specificamente ad altri organi della Confraternita.

Art. 32) Il Priore.

Il Priore dirige e sorveglia la Confraternita e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma.

Le sue mansioni sono:

- a) tutelare le ragioni, gli interessi e le prerogative della Confraternita di fronte ai Confratelli, a terzi ed a qualunque autorità costituita, rappresentare la Confraternita in giudizio, assumerne la legale rappresentanza;
- b) indire e presiedere le Assemblee e il Consiglio Generale nelle forme prescritte, predisponendone l'Ordine del Giorno;
- c) esporre all'Assemblea ordinaria il resoconto morale della Confraternita ed i risultati di bilancio;
- d) riunire e presiedere il Magistrato;
- e) compiere gli atti di urgenza cautelativi e conservativi, anche giudiziari nell'interesse della Confraternita, salvo ratifica del Magistrato;
- f) vigilare sull'osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti e delle norme emanate;
- g) rappresentare la Confraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia o di sue assemblee locali;
- h) firmare congiuntamente all'Appuntatore la regolare tenuta dell'inventario dei beni mobili del sodalizio dei quali è consegnatario;
- i) firmare congiuntamente al Camarlingo i mandati di entrata e di uscita;
- j) proporre al Collegio elettorale, non appena nominato, un elenco di 4 (quattro) Confratelli per le cariche di Vice Priore, Provveditore, Appuntatore, Camarlingo (nominativi che andranno ad integrare quelli proposti dalla Commissione elettorale di modo che nella lista predisposta siano indicati almeno otto nominativi);
- k) prendere ogni altro provvedimento di urgenza che dovrà essere sottoposto per la ratifica alla prima riunione utile del Magistrato.

Art. 33) Il Vice Priore.

Il Vice Priore collabora con il Priore e lo sostituisce in tutti i suoi incarichi, qualora esso sia assente od impossibilitato.

Il Priore, sentito il parere del Magistrato, può delegare al Vice Priore sue mansioni.

Art. 34) L'Appuntatore.

L'Appuntatore redige i verbali, è consegnatario dell'archivio

della Misericordia, contribuisce all'espletamento dei servizi di amministrazione, tiene i libri sociali, firma la corrispondenza e funge da segreteria della Confraternita.

Coadiuvata il Camarlingo nella predisposizione del bilancio consuntivo.

Può essere coadiuvato da un Vice Appuntatore nominato dal Consiglio Generale.

Art. 35) Il Provveditore.

Al Provveditore spetta la gestione economica della Confraternita.

Egli, pertanto, provvederà a reperire quanto necessario per il regolare e funzionale espletamento dei servizi; avrà cura della manutenzione dei beni mobili ed immobili della Confraternita e tratterà, quando richiesto o necessario, eventuali compensi a terzi.

Può essere coadiuvato da un Vice Provveditore nominato dal Magistrato.

Art. 36) Il Camarlingo.

Il Camarlingo ha la responsabilità della gestione amministrativa della Misericordia ed ha il compito di gestire la cassa e di espletare tutte le operazioni bancarie necessarie da effettuarsi su mandati firmati congiuntamente dal Priore.

Il Camarlingo tiene in regola l'amministrazione, i documenti ed i libri contabili, a continua disposizione del Magistrato, del Consiglio Generale e del Collegio dei Sindaci revisori.

I mandati di entrata e di uscita non sono validi e non costituiscono titolo di scarico per il Camarlingo se non portano la firma del Priore.

Il servizio di cassa e di tenuta della cassa, qualora ciò si renda necessario, potrà essere affidato ad un Istituto di credito scelto dal Magistrato ed il Camarlingo ne curerà le relative operazioni.

Può essere coadiuvato da un Vice Camarlingo nominato dal Magistrato.

Art.37) Il Collegio dei Sindaci revisori.

Il controllo dell'amministrazione della Misericordia è affidato ad un Collegio composto da tre membri, rieleggibili, nominati dall'Assemblea.

Essi provvedono ad eleggere tra di loro il Presidente.

Al Collegio dei Sindaci revisori spettano i seguenti compiti:

- a) esaminare i bilanci, i conti consuntivi e le deliberazioni di carattere economico-finanziario;
- b) controllare gli atti giustificativi delle spese;
- c) verificare la corretta tenuta dei libri contabili;

- d) predisporre indirizzi di natura amministrativo-contabile;
- e) redigere annualmente la Relazione sull'andamento economico finanziario a corredo del bilancio consuntivo con conclusioni e proposte.

Il Collegio dei Sindaci revisori può essere invitato alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto.

La carica di membro del Collegio dei Sindaci revisori è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria.

Il Collegio dei Sindaci revisori dura in carica 4 (quattro) anni.

Art. 38) Il Collegio dei Proviviri.

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri, rieleggibili, nominati dall'Assemblea.

Essi provvedono ad eleggere tra di loro il Presidente.

Al Collegio dei Proviviri spettano i seguenti compiti:

- a) vigilare sull'esatta osservanza delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi della Misericordia;
- b) interpretare le norme statutarie e regolamentari in caso di divergenze;
- c) emettere il proprio parere su ogni riforma proposta circa l'ordinamento della Misericordia o l'espletamento delle sue opere;
- d) deliberare sulla eventuale sospensione del Confratello ai sensi del precedente articolo 12;
- e) decidere sui ricorsi presentati contro i provvedimenti di ammonizione;
- f) risolvere le eventuali questioni sottoposte allo stesso Collegio dal Consiglio Generale o dal Magistrato;
- g) convocare, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta motivata e scritta, il Magistrato;
- h) procedere prima di 45 (quarantacinque) giorni dalla convocazione delle Assemblee elettive alla nomina della Commissione elettorale composta da tre Confratelli non facenti del Magistrato o dei Collegi statuari.

La carica di membro del Collegio dei Proviviri è incompatibile con qualsiasi altra carica statutaria.

Il Collegio dei Proviviri può essere invitato alle riunioni del Magistrato, senza diritto di voto.

Il Collegio dei Proviviri dura in carica 4 (quattro) anni.

Art. 39) Rinnovo degli Organi della Confraternita.

30 (trenta) giorni prima della scadenza del Consiglio Generale, tutti i Gruppi dovranno provvedere a rinnovare il proprio Capo Gruppo.

Entro gli stessi termini il Priore uscente provvede a convocare l'Assemblea ordinaria dei Confratelli per l'elezione

del nuovo Priore, del Magistrato, del Collegio dei Sindaci revisori e del Collegio dei Probiviri.

Nella stessa adunanza, successivamente alla elezione del Priore, l'Assemblea ordinaria elegge gli altri membri del Magistrato (secondo le modalità specificate alla lettera "j" del precedente articolo 32 e alla lettera "c" del successivo articolo 40).

Il Priore provvede anche alla convocazione della Commissione elettorale, che alla prima adunanza, eleggerà tra i suoi membri un Presidente.

Art. 40) La Commissione elettorale

I compiti della Commissione elettorale sono i seguenti:

a) raccogliere le candidature per l'elezione da parte dell'Assemblea di:

1. Priore;
2. Altri membri del Magistrato;
3. Collegio dei Sindaci revisori;
4. Collegio dei Probiviri;

b) redigere la lista di nominativi per la carica di Priore contenente almeno 2 nomi di Confratelli che abbiano presentato la propria candidatura;

c) redigere una lista di nominativi per la carica di Magistrato, contenente un numero almeno doppio (otto) dei Confratelli da eleggere (quattro). Di questa lista faranno parte 4 (quattro) Confratelli suggeriti dal Priore appena eletto dall'Assemblea mentre gli altri saranno quelli che hanno presentato la propria candidatura;

d) redigere una lista di nominativi per il Collegio dei Sindaci revisori, contenente un numero almeno doppio (sei) dei Confratelli da eleggere (tre);

e) redigere una lista di nominativi per il Collegio dei Probiviri, contenente un numero almeno doppio (sei) dei Confratelli da eleggere (tre);

f) presentare al Priore le liste predisposte affinché possa preparare le relative schede per la votazione da parte della Assemblea;

g) predisporre una o più cabine elettorali;

h) vigilare sulla corretta tenuta delle elezioni assicurando la segretezza del voto;

i) effettuare lo spoglio delle schede e proclamare gli eletti.

Nel caso che non giungano candidature sufficienti al completamento delle liste, le schede elettorali dovranno contenere oltre ai nomi dei candidati ulteriori caselle non compilate a disposizione degli elettori che potranno esprimere loro preferenze.

Art. 41) Modalità di elezione

Il voto è segreto.

Ogni elettore può esprimere 1 (un) solo voto per la nomina del Priore, 3 (tre) preferenze per la nomina dei membri del Magistrato, 2 (due) preferenze per la nomina dei Collegi.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.

Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quanto previsto nel presente articolo saranno dichiarate nulle.

Le liste predisposte non sono vincolanti ed ogni elettore può votare un nominativo diverso da quelli indicati nella lista.

A tal fine nella lista predisposta, oltre ai nominativi proposti dalla Commissione Elettorale, dovranno essere previsti tre righe in bianco che potranno essere compilati con altri nominativi.

Ogni singolo associato ha comunque il diritto di presentare la propria o l'altrui candidatura, di far conoscere la disponibilità all'elezione attraverso la Commissione Elettorale, di vedere menzionata nella scheda la propria candidatura allo stesso modo di quelle proposte dal Priore.

Art. 42) Nell'eventualità che non si riesca a formare il Magistrato, la Confederazione Nazionale delle Misericordie provvederà entro 6 (sei) mesi alla nomina di un Commissario straordinario, il quale entro dodici mesi dovrà indire le elezioni per la costituzione del nuovo Magistrato.

Esperito ogni e qualsiasi tentativo in merito, il Commissario straordinario dovrà individuare una Confraternita di Misericordia disponibile a gestire, transitoriamente, i servizi della Confraternita di Lari in attesa che venga normalizzata la situazione secondo lo Statuto.

Nel caso che Il Commissario straordinario, compiute opportune ed oggettive verifiche, constati che non è possibile ritornare ad una gestione che rientri nell'ambito della normalità prevista dal presente Statuto in quanto la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Commissario Straordinario stesso provvede alla denuncia della situazione all'Autorità Regionale competente.

Art. 43) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione per qualsiasi causa dell'associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti, su proposta del Magistrato approvata dall'Assemblea, ad altra Misericordia quale organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore, o, in mancanza al Comune di Lari che, nel suo

utilizzo, dovrà tenere conto delle finalità che hanno ispirato le attività della Confraternita.

Firmato: MARTELLI Dino - FRANCESCA ACCIAIOLI NOTAIO (Sigillo)